

STATUTO DELLA

ASSOCIAZIONE DEI

GIOVANI

SEGRETARI

ITALIANI

(modificato in data 17/02/2007 in occasione della IV Assemblea Nazionale della A.G.S.)

PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1 – Fondazione

1. La Associazione dei Giovani Segretari (A.G.S.) è una sezione collegata all'U.N.S.C.P. ,che persegue fini di carattere culturale e sindacale, costituita per la promozione e la tutela morale e professionale dell'intera categoria dei segretari comunali e provinciali d'Italia.

Articolo 2 – Composizione

1. Alla A.G.S. possono liberamente aderire i segretari comunali con meno di 7 anni di servizio, i vincitori di concorso, i vincitori delle borse di studio presso la scuola di formazione iniziale per tutto il periodo di durata del corso medesimo, i segretari temporaneamente senza sede in quanto posti in disponibilità alle dipendenze della rispettiva agenzia regionale.

Articolo 3 – Adesioni

1. La A.G.S. è una organizzazione apartitica.
2. La A.G.S. non può aderire a partiti e movimenti politici ma solo ad associazioni culturali.
3. Tutte le adesioni hanno come fine la promozione degli interessi morali e professionali dell'intera categoria.

Articolo 4 – Scopi istituzionali

1. La A.G.S.I. è costituita per il perseguimento dei seguenti fini istituzionali:
 - a) promuovere la moralità e la professionalità dell'intera categoria, nonché dei soggetti che abbiano conseguito l'idoneità in seguito ad un concorso pubblico;
 - b) tutelare gli interessi morali, professionali ed economici dei giovani segretari, migliorandone le condizioni di vita e di lavoro;
 - c) conseguire la crescita culturale di tutti gli appartenenti alla categoria e dei loro familiari;
 - d) perseguire l'unità sindacale e professionale dell'intera categoria.

ORGANIZZAZIONE

Articolo 5 – Istituzione

1. La A.G.S. si articola in un organismo nazionale ed in un numero di organi regionali pari a quello delle regioni italiane.
2. E' istituita la A.G.S. nazionale con sede in Roma ove, di norma, si riuniscono gli organi statuari.
3. Sono istituite le A.G.S. regionali in ogni regione d'Italia con sede nel relativo capoluogo di regione.
4. Nelle regioni ove, per qualsiasi motivo, sia impossibile giungere ad un sufficiente livello di organizzazione, le A.G.S. regionali sono sostituite da A.S.G. interregionali, composte dai segretari appartenenti a due o più regioni.

Articolo 6 – Organi Nazionali

1. Sono organi della A.G.S. nazionale:
 - a) l'assemblea nazionale;
 - b) il comitato direttivo nazionale;
 - c) il presidente nazionale;
 - d) il segretario nazionale.
2. Tutti gli organi sono elettivi, sulla base di liste concorrenti o di candidature singole.

Articolo 7 – Organi periferici

1. Sono organi delle A.G.S. regionali (o interregionali):
 - a) l'assemblea regionale;
 - b) il comitato direttivo regionale;
 - c) il segretario regionale.

Articolo 8 – Assemblea nazionale

1. L'assemblea nazionale è il supremo organo deliberativo della associazione e costituisce l'organismo democratico di base per l'adozione delle decisioni maggiormente rilevanti.
2. Essa è composta da tutti gli iscritti.
3. E' convocata almeno una volta l'anno in sessione ordinaria in una data concordata tra il presidente nazionale ed il comitato direttivo nazionale.
4. Può essere convocata in sessione straordinaria nei seguenti modi:
su richiesta del comitato direttivo nazionale;
su richiesta di almeno 5 comitati direttivi regionali;

su richiesta del presidente nazionale dopo che questi abbia ottenuto un parere favorevole dalla maggioranza assoluta dei componenti il comitato direttivo nazionale.

5. L'assemblea, nel corso delle sue sedute, è presieduta dal presidente nazionale.

Articolo 9 – Competenze dell'assemblea nazionale

1. L'assemblea nazionale determina:
 - a) la linea d'azione generale;
 - b) l'elezione e la revoca di tutti gli organi nazionali;
 - c) la revoca degli organi regionali che abbiano assunto comportamenti non conformi al presente statuto;
 - d) la nomina dei componenti il collegio onorario;
 - e) la nomina dell'eventuale presidente nazionale onorario;
 - f) l'elezione dei 5 componenti che faranno parte del consiglio nazionale della U.N.S.C.P. in rappresentanza della sezione giovanile, in conformità a quanto disposto dallo statuto della U.N.S.C.P..
3. Tutte le decisioni sono adottate con deliberazione espressa dalla maggioranza assoluta dei votanti. Qualora le mozioni siano più di due si procederà ad un accorpamento volontario di alcune di esse; in caso di impossibilità di accorpamento si procederà egualmente a votazione di tutte le mozioni e ad eventuale ballottaggio tra le prime due, sempreché una di esse non abbia raggiunto la maggioranza assoluta in sede di prima votazione.
4. Tutte le votazioni sono espresse in forma palese. Se la votazione riguarda l'elezione di persone o se dovesse giungere richiesta in tal senso da $\frac{1}{4}$ dei presenti in sede di assemblea, si potrà procedere a scrutinio segreto.

Articolo 10 – Comitato direttivo nazionale

1. Il comitato direttivo nazionale è il supremo organo esecutivo della A.G.S. ed è presieduto dal segretario nazionale.
2. Il comitato direttivo nazionale è composto dal segretario nazionale, da 5 membri eletti dalla assemblea nazionale, da 2 membri nominati direttamente dal segretario nazionale successivamente alla sua elezione i cui nominativi siano stati resi noti al momento della candidatura, dal presidente nazionale, dal vice presidente nazionale, dai 5 rappresentanti della sezione giovanile nel consiglio nazionale della U.N.S.C.P.
3. I componenti elettivi vengono eletti ogni 2 anni dalla assemblea nazionale sulla base di candidature singole.
4. E' considerato elettore passivo qualsiasi iscritto alla A.G.S. che abbia proposto la propria candidatura; lo scrutinio si svolge su base maggioritaria ed in ordine decrescente sino ad arrivare al quinto nominativo in ordine di preferenze attribuite.
5. E' considerato elettore attivo ogni iscritto alla associazione che sia presente ai lavori dell'assemblea; non sono possibili deleghe di voto.
6. Il voto viene espresso mediante una scheda sulla quale possono essere espresse due preferenze.

6. Il comitato direttivo nazionale è convocato dal segretario nazionale o da almeno 3 membri del consiglio nazionale.

Articolo 11 – Competenze del comitato direttivo nazionale

1. Il comitato direttivo nazionale è deputato allo svolgimento delle seguenti funzioni:
 - a) determina gli obiettivi ed i programmi della organizzazione;
 - b) coadiuva, sulla base della linea e dell'indirizzo determinato dalla assemblea nazionale, il segretario nazionale nell'espletamento delle sue funzioni;
 - c) promuove le mozioni di sfiducia nei confronti degli organi monocratici nazionali e periferici a maggioranza assoluta;
 - d) controlla e dirige l'operato dei rappresentanti della A.G.S. in altre organizzazioni.
2. Tutte le decisioni del comitato direttivo nazionale sono adottate a maggioranza assoluta, con il sistema dell'eventuale accorpamento e ballottaggio.

Articolo 12 – Presidente nazionale

1. Il presidente nazionale è il garante dello statuto, dei suoi valori e dell'unità della associazione.
2. Egli è deputato a garantire il buon funzionamento di tutti gli organi ed il corretto svolgimento dei loro rapporti. Il presidente svolge le funzioni di tesoriere.
3. Il presidente nazionale presiede l'assemblea nazionale.
4. Il presidente nazionale convoca l'assemblea nazionale in sessione straordinaria, sentito il parere vincolante espresso dalla maggioranza dei componenti il comitato direttivo nazionale.
5. E' membro di diritto del comitato direttivo nazionale.
6. Il presidente nazionale è rappresentante di diritto della A.G.S. negli organi della U.N.S.C.P., qualora ciò sia previsto dallo statuto della U.N.S.C.P. medesima.
7. Ogni iscritto alla A.G.S. può candidarsi alla carica di presidente.
8. Il presidente viene eletto dall'assemblea nazionale ogni 2 anni sulla base di candidature singole e concorrenti e con il sistema maggioritario; se, in sede di prima votazione, nessuno dei candidati dovesse raggiungere il 50% + 1 dei suffragi si procederà a votazione tra i primi due classificati per determinare il presidente nazionale.

Articolo 12 bis – Vice Presidente nazionale

1. Il vice presidente è nominato dalla Assemblea con la stessa procedura prevista per la nomina del presidente.
2. Egli è componente di diritto del comitato direttivo nazionale; coadiuva il presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.

Articolo 13 – Segretario nazionale

1. Il segretario nazionale è l'organo monocratico deputato ad attuare la volontà espressa dal comitato direttivo nazionale. Egli coordina ed assicura l'unitarietà dell'azione sindacale.
2. Egli nomina il vicesegretario all'interno dei membri elettivi componenti del comitato direttivo nazionale.
3. Convoca e presiede il comitato direttivo nazionale.
4. Le modalità di elezione del segretario nazionale sono analoghe a quelle previste per il presidente nazionale.

Articolo 14 – A.G.S. regionali ed interregionali

1. Le A.G.S. regionali ed interregionali rappresentano ed eseguono, a livello territoriale, le decisioni degli organi nazionali, avendo autonomia esecutiva.
2. Le A.G.S. hanno le medesime competenze, in quanto compatibili con la loro natura, della A.G.S. nazionale. I loro organi svolgono gli stessi compiti ed hanno gli stessi poteri, sempre che vi sia compatibilità.

Articolo 15 – Organi delle A.G.S. regionali ed interregionali

1. L'assemblea regionale è il massimo organo rappresentativo delle F.G.S.I. regionali.
2. Essa è composta da tutti gli iscritti alla F.G.S.I. nazionale:
 - a) che abbiano la loro sede lavorativa nel comune di una determinata regione;
 - b) che siano stati posti in lista di disponibilità alle dipendenze della rispettiva agenzia regionale;
 - c) che risultino idonei dopo lo svolgimento di un concorso nazionale fino a quando siano considerate valide le rispettive graduatorie e risiedano nella stessa regione;
 - d) che partecipino ad un apposito corso-concorso nazionale fino al termine di esso e risiedano nella stessa regione.
3. L'assemblea regionale, il comitato direttivo regionale ed il segretario regionale sono disciplinati dalle stesse norme previste per i corrispondenti organi nazionali in quanto essi svolgono le stesse funzioni a carattere territoriale.
4. Le A.G.S. regionali sono coordinate da un segretario regionale e da un comitato direttivo regionale.
5. Il segretario presiede il comitato che è complessivamente composto da 6 membri.
6. Segretario e membri del comitato direttivo regionale sono eletti ogni 2 anni con le stesse modalità previste per le elezioni degli organi nazionali; sono elettori passivi tutti gli iscritti alla A.G.S. regionale; sono elettori attivi tutti gli iscritti che partecipino alla assemblea regionale.
8. Il segretario regionale sceglie, all'interno del comitato, il vicesegretario regionale.

9. Le elezioni vengono indette dal comitato uscente, a pena di sua immediata decadenza, nello stesso mese fissato per le elezioni nazionali o comunque in un momento precedente ad esse.
10. Il segretario regionale può essere sfiduciato dalla maggioranza del comitato direttivo.

Articolo 16 – Collegio onorario

1. Il collegio onorario della A.G.S. è composto dal presidente onorario e da quanti vengano nominati con deliberazione dell'assemblea nazionale.
2. Ad esso possono accedere tutti coloro che, pur non rientrando nelle caratteristiche previste per poter essere iscritti alla federazione, siano ritenuti meritevoli di farne parte.

FUNZIONAMENTO

Articolo 17 – Verbali

1. Le riunioni di tutti gli organi statutari vengono attestate in un verbale.
2. Le decisioni sono contenute in atti che hanno la rilevanza di deliberazioni.

Articolo 18 – Tesseramento

1. Ogni singolo individuo, avente le caratteristiche di cui al precedente art. 2, per essere iscritto alla A.G.S., deve essere in possesso di una tessera personale, il cui rilascio è subordinato ad una somma da corrispondere annualmente e stabilita annualmente dall'assemblea nazionale.
2. Il comitato direttivo può decidere l'espulsione o la radiazione dalla A.G.S. degli iscritti che non si siano attenuti alla disposizione di cui al comma precedente.

Articolo 19 – Incompatibilità

1. Tutte le cariche elettive sono tra esse incompatibili, se non diversamente stabilito dal presente statuto.

Articolo 20 – Modifiche statutarie

1. Tutte le norme del presente statuto possono essere modificate solo dall'assemblea nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Se le modifiche dovessero riguardare il necessario adeguamento a leggi o a regolamenti entrati definitivamente in vigore, la modifica è immediatamente

esecutiva se effettuata dal comitato direttivo nazionale. Essa deve comunque essere ratificata dall'assemblea nazionale nella successiva riunione di quest'ultima, altrimenti dovrà ritenersi decaduta.

Articolo 21 – Simbolo

1. Il simbolo della A.G.S., rappresentato su ogni tessera, è costituito da un logo rappresentato da e dalla sottostante scritta con la seguente dicitura

..... (la parte mancante sarà integrata da una deliberazione assembleare).